

R-Promozioni e immissione in ruolo

Regolamento sulla promozione e sull'immissione in ruolo del corpo accademico dell'Università della Svizzera italiana

(del 2 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO DELL'UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

visti la Legge sull'Università della Svizzera italiana, del 3 ottobre 1995 (art. 8 cpv. 1 lett. a), il Regolamento di applicazione del 18 febbraio 2014 e lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 2 maggio 2003 (art. 34-36),

d e c r e t a :

CAPITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 - Campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per la promozione e l'immissione in ruolo del corpo accademico professorale all'Università della Svizzera italiana (di seguito USI).

² In particolare sono regolate le seguenti procedure:

- a) Promozione da professore assistente junior a professore assistente senior;
- b) Promozione da professore assistente senior a professore straordinario - Immissione in ruolo;
- c) Promozione da professore straordinario a professore ordinario.

Art. 2 - Dossier del candidato

¹ Per ciascuna procedura prevista al precedente art. 1 cpv. 2, il candidato presenta il proprio dossier che comprende:

- a) il Curriculum Vitae;
- b) l'elenco delle pubblicazioni ed esemplari dei lavori più significativi;
- c) una relazione sulla ricerca, l'insegnamento e le attività di servizio alla comunità accademica e professionale.

Il candidato può presentare qualsiasi materiale o informazione utile.

² Il dossier va presentato in due esemplari da depositare presso l'Ufficio del decano entro il termine da lui stabilito e comunicato al candidato .

Art. 3 - Conflitto d'interessi

¹ Per garantire trasparenza e imparzialità della procedura, qualsiasi potenziale conflitto di interesse da parte di membri della Commissione d'esame della facoltà e della Commissione di immissione in ruolo deve essere dichiarato e discusso con il decano. I membri che abbiano potenziale conflitto di interesse personale o professionale con un candidato devono comunicarlo per iscritto al decano.

² Sono segnatamente considerati potenziale conflitto d'interessi personale o professionale:

- a) un rapporto di stretta parentela fra candidato e membri delle Commissioni;
- b) un rapporto di gerarchia professionale (tutor-supervisor di dottorato o post-dottorato);
- c) un rapporto di stretta collaborazione
- d) qualsiasi altro fattore di potenziale conflitto d'interesse.

CAPITOLO II
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA

Art. 4 - Organi

Gli organi preposti alle procedure di promozione e immissione in ruolo sono:

- a) Il Consiglio dell'Università;
- b) Il Consiglio dei professori;
- c) La Commissione d'esame della facoltà;
- d) La Commissione per l'immissione in ruolo.

Art. 5 - Commissione d'esame della facoltà: composizione

¹ Per ciascuna procedura il Consiglio dei professori nomina una Commissione d'esame della facoltà.

² La Commissione d'esame della facoltà è composta da 3 a 5 professori di ruolo della facoltà e da almeno un professore di ruolo esterno all'USI, approvato dal Rettore dell'USI. Nei casi di promozione da professore straordinario a professore ordinario, solo i professori ordinari possono far parte della Commissione.

³ La Commissione è presieduta dal decano della facoltà, salvo se esiste un conflitto d'interesse.

Art. 5a – Commissione d'esame della facoltà: comunicazione ai candidati ¹⁾

¹ La composizione della Commissione d'esame della facoltà è definita dal Consiglio dei professori in assenza dell'interessato.

² La composizione della Commissione d'esame della facoltà definita dal Consiglio dei professori e i nominativi degli esperti esterni di cui all'art. 7 non sono resi noti all'interessato.

³ I membri del Consiglio dei Professori e della Commissione d'esame della facoltà sono vincolati al segreto professionale.

Art. 6 - Commissione d'esame della facoltà: competenze

¹ La Commissione d'esame della facoltà propone la promozione sulla base di un rapporto circostanziato comprendente un giudizio su:

- a) la produzione scientifica, di designer e creativa;
- b) la prestazione didattica;
- c) i servizi alla comunità accademica e professionale.

² Per esprimere la propria valutazione, la Commissione fa capo ai seguenti documenti:

- a) il dossier che presenta il candidato;
- b) almeno 3 lettere di esperti esterni alla facoltà;
- c) le pubblicazioni scientifiche.

Art. 7 - Lettere di valutazione da parte di esperti esterni

¹ Gli esperti esterni sono scelti nel campo disciplinare specifico del candidato, fra quanti non sono affiliati all'Università della Svizzera italiana in alcuna forma.

² La Commissione d'esame della facoltà designa gli esperti esterni.

³ Il candidato può comunicare al Presidente della Commissione d'esame della facoltà nominativi di esperti che ritiene abbiano un pregiudizio negativo nei suoi confronti. Il Presidente ne informa la Commissione d'esame della facoltà.

⁴ Salvo situazioni di conflitto di interesse personale, il presidente della Commissione d'esame della facoltà ha la competenza esclusiva di richiedere informazioni agli esperti designati e di documentare esaurientemente ogni contatto con loro.

⁵ Tutte le lettere di valutazione pervenute devono essere allegate al rapporto della Commissione d'esame della facoltà. Nel rapporto sono menzionati anche gli esperti esterni che non hanno risposto alla richiesta di valutazione con le motivazioni del rifiuto, qualora espresse.

Art. 8 – Consiglio dei professori

Il Consiglio dei professori riceve il rapporto della Commissione d'esame della facoltà, ne prende atto e lo trasmette con le proprie osservazioni e l'esito della sua decisione (favorevoli, contrari, astenuti) al Consiglio dell'Università.

Art. 9 - Commissione per l'immissione in ruolo: composizione

¹ La Commissione per l'immissione in ruolo è composta da professori di ruolo membri in carica del Senato.

^{1b} La Commissione comprende almeno 5 membri nominati dal Senato tenendo conto, se possibile, di tutte le sue componenti.

² La qualità di membro della Commissione per l'immissione in ruolo è incompatibile con quella di decano o di presidente della Commissione d'esame della facoltà.

³ La Commissione è presieduta da uno dei suoi membri.

Art. 10 - Commissione per l'immissione in ruolo: competenze

¹ La Commissione per l'immissione in ruolo agisce quale commissione universitaria e non rappresenta alcuna facoltà dell'USI. Essa si esprime esclusivamente sulla procedura di cui all'art. 1 cpv. 2 lett. b), verificando la correttezza formale della procedura medesima ed assicurando uniformità di livello fra le facoltà.

² Essa si esprime sulla base del dossier fornito dalla Commissione d'esame della facoltà; se necessario, può richiedere informazioni supplementari (fonti interne o esterne).

³ La Commissione redige all'attenzione del Consiglio dell'Università un rapporto trasparente e completo, comprese eventuali opinioni di minoranza.

Art. 11 – Consiglio dell'Università

Conformemente all'art. 16 cpv. 2 lett. c) dello statuto USI, il Consiglio dell'Università decide le promozioni e le immissioni in ruolo in base ai rapporti della Commissione d'esame della facoltà, del Consiglio dei professori e, nella procedura di cui all'art. 10 cpv. 3 del presente regolamento, della Commissione per l'immissione in ruolo.

Art. 11a – Procedure ²⁾

¹ La procedura di valutazione del professore assistente è avviata, di regola, non oltre il quinto semestre de suo contratto triennale.

² La procedura di valutazione per l'immissione in ruolo è avviata, di regola, non oltre il quinto semestre del suo secondo contratto triennale.

³ La procedura di valutazione per la promozione all'ordinariato può essere avviata, di regola, non prima dell'ottavo semestre del suo primo contratto quadriennale.

Art. 12 – Esiti negativi

¹ In caso di mancata promozione, il candidato riceve una comunicazione scritta e motivata dal Consiglio dell'Università.

² Al professore assistente che riceve una valutazione negativa, è concesso un contratto di un anno non rinnovabile.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Contenzioso

¹ Contro le decisioni finali in materia di promozione e immissione in ruolo è possibile interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²³⁾

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio dell'Università il 2 dicembre 2011, entra immediatamente in vigore.

- 1) Nuovo articolo introdotto con decisione CU 17.4.15
- 2) Nuovo articolo introdotto con decisione CU 17.4.15
- 3) Cpv. 2) abrogato d'ufficio da Segreteria generale 7.5.15